

COMUNE DI SARNANO

PROVINCIA DI MACERATA

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

**IN MERITO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 40 DEL 11/12/2020 "REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20
D.LGS. 19/8/2016, N. 175 E.S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE
AL 31/12/2019. INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE O
VALORIZZARE"**

Il Revisore Unico dei Conti

La sottoscritta, dott.ssa Simona Canzonetta, nominata con deliberazione Consiliare n. 41 del 06/09/2018 ai sensi dell'art. 234 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000, Revisore Unico del Comune di Sarnano,

- ricevuta in data 17/12/2020 la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 11/12/2020, relativa all'approvazione della "REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS. 19/8/2016, N. 175 E.S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2019. INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE O VALORIZZARE"
- richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n.3 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'Organo di revisione esprima un parere sulle modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
- visto lo Statuto Comunale;
- considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato "Decreto correttivo");
- visto che ai sensi del predetto T.U.S.P., art. 4, c.1, le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- preso atto che l'Ente, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:
 - esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

- sottolineato che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., fatta salva la revisione straordinaria, entro il 30 dicembre di ogni anno l'Ente deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute, individuando eventuali piani di riassetto o di razionalizzazione, che comprendano anche la messa in liquidazione o la cessione delle partecipazioni stesse;
- tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
 - 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2 del T.U.S.P.;
 - 2) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo Unico;
 - 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 milioni di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

- considerato che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;
- tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;
- sottolineato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;
- preso atto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal servizio competente, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni e alla normativa vigente;
- esaminato l'art. 26, co. 11, del T.U.S.P., per il quale *"Salva l'immediata applicazione della disciplina straordinaria di cui all'art.24, alla razionalizzazione periodica di cui all'art.20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017"*;
- esaminato l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A, comprensivo di Relazione descrittiva, alla proposta di deliberazione oggetto di parere, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale, contenente tutte le informazioni secondo anche quanto previsto dalle *"Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, d.lgs. 175/2016"*;
- sottolineato che, ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della proposta di delibera di cui all'oggetto;
- ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;
- rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, l'Ente non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, codice civile;
- preso atto che gli atti deliberativi aventi a oggetto l'alienazione delle partecipazioni sociali dovranno essere adottati dal Consiglio Comunale secondo il combinato disposto dagli artt. 7, comma 1, e 10, T.U.S.P., nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

- vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 28/09/2017 avente ad oggetto *“Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/06/2017, n. 100 - Ricognizione partecipazioni possedute provvedimenti”*;
- vista la successiva deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 20/12/2018 avente ad oggetto *“Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 e s.m.i. – ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2017. Individuazione partecipazioni da alienare o valorizzare”*;
- vista la successiva deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 28/12/2019 avente ad oggetto *“Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 e s.m.i. – ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2018. Individuazione partecipazioni da alienare o valorizzare”*;
- preso atto che tale attività rientra nell’ambito della competenza dell’organo consiliare, ai sensi dell’art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;
- visto l’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- visto il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;
- preso atto del parere reso dal Responsabile del servizio tecnico ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto;
- preso atto del parere reso, ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, dal Responsabile del servizio finanziario.

CONSIDERATO CHE

in ordine alla Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 11 Dicembre 2020, *“REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS. 19/8/2016, N. 175 E.S.M.I. – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2019. INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE O VALORIZZARE”* e analiticamente dettagliata nella relazione

- Sarnano Terzo Millennio Srl (quota di partecipazione 87,29%) – mantenimento
- Cosmari Srl (quota di partecipazione 1,19%) – mantenimento
- Task Srl (quota di partecipazione 0,02%) – mantenimento
- Sibillini Srl (quota di partecipazione 1,65%) – cessione
- Tennacola Spa (quota di partecipazione 2,63%) - mantenimento

In merito alla partecipazione nella "Società Terzo Millennio S.r.l." (quota del 87,29%), l'Amministrazione Comunale nella proposta in esame (n. 40 del 11.12.2020) ha deliberato di modificare la decisione assunta nelle precedenti deliberazioni, stabilendo di procedere al mantenimento.

Si evidenzia come tale decisione non è conforme all'impianto della revisione straordinaria (delibera di Consiglio comunale n. 11 del 28/09/2017) e delle successive due deliberazioni aventi ad oggetto la revisione periodica al 31.12.2018 e al 31.12.2018 (deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del /12/2018 deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 28/12/2019). L'Ente infatti, aveva deliberato di cedere tale partecipazione, ai sensi dell'art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 175 del 19/8/2016 e di quanto disposto dell'art. 24 dello stesso D.Lgs. Tale orientamento veniva confermato nell'ottica di salvaguardare l'attività termale che costituiva da sempre una ricchezza per il territorio di Sarnano; per tale alienazione inoltre, si sarebbe tenuto conto anche del valore acquisito dalla società a seguito della nuova sede occupata post sisma.

Nella proposta in oggetto l'Ente, modificando le precedenti decisioni sopra richiamate, ha deciso di mantenere la partecipazione nella società basandosi sul dettato ex art. 4, 2° lett. a) di fatto qualificando i servizi della partecipata "Sarnano Terzo Millennio S.r.l." «*servizi di interesse generale*», ovvero : servizi che non sarebbero svolti dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza. In tal senso l'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle proprie competenze, ha assunto come necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale i servizi resi dalla partecipata "Sarnano Terzo Millennio S.r.l."

Ciò detto l'Amministrazione Comunale richiama la *lett. a) comma 2 dell'art. 4 del TUSP* indicando che la "Sarnano Terzo Millennio S.r.l." rientra a pieno titolo tra le società che svolgono "*a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi*" e che non ricade nelle fattispecie descritte nel comma 2 dell'art. 20, anche ai sensi del comma 1 dell'art. 24 del citato decreto legislativo.

Pertanto, preso atto che l'Ente ha facoltà di modificare la propria decisione all'atto della revisione periodica, rimane che nel momento in cui ritiene, come ha ritenuto, di modificare la propria decisione, essa deve necessariamente ed obbligatoriamente ricadere nell'osservanza di quanto previsto dal 1° comma, dell'art. 5, del TUSP, ovvero ha l'obbligo di motivare **analiticamente** tale scelta che per mera memoria viene di seguito riportato: "*A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato.*"

La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa".

Tale analitica motivazione ai sensi del richiamato 1° comma, dell'art. 5, del D.Lgs. n. 175 del 19/8/2016 non si rinviene nell'atto deliberativo.

Lo scrivente Revisore inoltre richiama e ribadisce quanto rilevato in occasione della sua relazione al rendiconto 2019 in merito al mancato rispetto del disposto dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175 del 19/8/2016 dal parte dell'Amministrazione Comunale.

Infine si rammenta all'Ente che deve ben tenere presente i commi 2° - 3° e 4° dell'art. 14 del D.Lgs. n. 175 del 19/8/2016 in tema di *"Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica"*.

Per tutto quanto detto lo scrivente Revisore

Esprime parere non favorevole

Civitanova Marche, li 23 Dicembre 2020.

L'Organo Unico di Revisione

